



Adottata dal Direttore Generale in data 16 OTT. 2012

- Oggetto:** Collaborazione professionale per il Servizio di Sanità Animale – Dr.ssa PIAZZA Carla - dal 15/10/2012 al 14/04/2013.
- Su proposta del Direttore Sanitario
- Premesso** che il Resp.le del Servizio Sanità Animale, con nota agli atti aziendali, facente parte del presente procedimento, ha segnalato la necessità di acquisire con immediatezza n. 1 Veterinario per far fronte all'attività da espletarsi in particolar modo nei territori comunali di Carloforte, San Giovanni Suergiu e Tratalias, tenuto conto della cessazione dal servizio del Dirigente Veterinario che operava nei predetti territori;
- Considerato** che non è possibile far fronte alle necessità aziendali con il personale in servizio e che allo stato attuale non si dispone di graduatoria utile e valida;
- Preso Atto** che, il Resp.le del Servizio Sanità Animale, ha pertanto richiesto nelle more dell'espletamento delle procedure di mobilità e concorsuali l'acquisizione di un Veterinario, con la stipula di un contratto di collaborazione, al fine di poter far fronte alle esigenze sopra citate, con immediatezza, per non incorrere in una drastica riduzione o interruzione dell'attività;
- Richiamato** l'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dal Decreto Legge n. 112/2008, e convertito in Legge 133/2008;
- Stante** l'indifferibile e urgente necessità di assicurare la normale gestione delle attività della U.O. suddetta e quindi i livelli essenziali di assistenza della stessa con riferimento all'attività di Veterinaria;
- Atteso** che la Direzione aziendale riscontrate le reali problematiche afferenti al Servizio Sanità Animale evidenziate dal Responsabile con la nota agli atti aziendali facente parte del presente procedimento, ritiene improcrastinabile l'adozione di idonei provvedimenti per far fronte alle stesse;
- Dato Atto** che la dr.ssa PIAZZA Carla, Veterinario con idoneo curriculum formativo e professionale, che ha già prestato attività lavorativa presso questa Azienda, e in particolare nei territori comunali sopra citati, ha dato la sua disponibilità a prestare la sua collaborazione professionale per questa Azienda;
- Ritenuto** pertanto, che in via immediata si possa fronteggiare l'emergenza in argomento provvedendo ad instaurare un rapporto di collaborazione per prestazioni sanitarie di Veterinaria-Sanità Animale con la dr.ssa PIAZZA Carla;
- Visto** il curriculum della dr.ssa PIAZZA Carla;
- Visto** lo schema di convenzione che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Visto**

l'art. 7, comma 6°, del D. Lgs. 165/2001, che testualmente dispone: " per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione";

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**Sentiti**

il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

### **DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa

di stipulare un contratto di diritto privato per la collaborazione professionale della dr.ssa PIAZZA Carla, Veterinario in possesso della specializzazione in Sanità Animale, per l'attività da espletarsi presso questa Azienda ;

di determinare la durata del contratto in 6 mesi a decorrere dal 15/10/2012 al 14/04/2013, con un impegno settimanale pari a 38 ore di attività;

l'Azienda si riserva il diritto di risoluzione anticipata del contratto in argomento nell'eventualità si dovesse procedere alla copertura a tempo indeterminato o determinato del posto assegnato temporaneamente al predetto Veterinario;

di determinare il compenso lordo mensile onnicomprensivo in euro 4.400,00;

di movimentare la spesa presuntiva di euro €. 26.400 sul codice 0511010301 del piano dei conti aziendale – costo del personale sanitario non dipendente;

di movimentare la spesa presunta di euro 660,00, al codice 0511010305 del piano dei conti aziendale – oneri sociali personale non dipendente;

di movimentare la spesa presunta di euro 2.244,00, al codice 051110306 del piano dei conti aziendale – IRAP personale non dipendente;

di movimentare la spesa complessiva di circa euro 29.304,00, al centro di costo 10620102 – Servizio Sanità Animale;

di approvare l'allegato schema contrattuale.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dr. Maurizio CALAMIDA)

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dr. Claudio FERRI)

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dr. Franco TRINCAS)



**ASL 7 CARBONIA**

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 1424 del 16 OTT. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 17 OTT. 2012 al 31 OTT. 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali



*[Handwritten signature]*

destinatari:  
Servizio affari generali  
Servizio bilancio  
Servizio personale

**SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA**

**AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA**

Contratto di collaborazione con il dr. PIAZZA Carla Veterinario specialista in Sanità Animale L'anno duemiladodici il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede della Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia.

**TRA**

L'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Maurizio CALAMIDA, nato a Cagliari il 10/08/1953, in seguito denominata Azienda;

**E**

Il dr. PIAZZA Carla nata a Cagliari il 16/05/1968, residente a \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ in seguito denominato professionista;

Vista la Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale è stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con il dr. PIAZZA Carla, specialista in Ispezione degli alimenti di origine animale, con idoneo curriculum, per un periodo dal 15/10/2012 al 14/04/2013, eventualmente rinnovabile, su formale richiesta dell'Azienda.

Atteso che lo stesso dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 CONDIZIONI GENERALI** L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed



in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione, un contratto di collaborazione con il dr. PIAZZA Carla

La collaborazione è acquisita:

1. con effetto dal **15/10/2012** per il periodo dal **15/10/2012 al 14/04/2013** eventualmente rinnovabile su esplicita richiesta dell'Azienda;

2. oggetto della collaborazione sono **prestazioni sanitarie di Vetrinaria-Sanità Animale**, di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno settimanale di 38 ore da attestare con dichiarazione del Responsabile di Servizio. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

3. gli obiettivi che il professionista dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile del Servizio di Sanità Animale, al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie;

4. le suddette prestazioni saranno effettuate nella struttura di appartenenza e sul territorio di competenza dell'ASL Carbonia, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile del Servizio di Sanità Animale.

5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato **un compenso mensile pari a € 4.400,00** comprensivo di tutti gli oneri, anche previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di

infortunio che sono a carico dell'interessato;

6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente in dodicesimi previa presentazione di apposita parcella da parte del professionista e previa liquidazione della stessa da parte del responsabile dell'U.O. di cui al precedente punto 4.

7. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui riferimenti verranno indicati dal professionista al Servizio del personale dell'azienda.

8. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.

9. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.

10. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del professionista il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

**ART. 2 SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY** Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e

operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.=

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 è nominato incaricato al trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Usl n. 7.

**ART.3 IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO** Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie: 1) mancato rispetto delle esigenze degli assistiti; 2) mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso la quale viene svolta l'attività. La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata. Qualora le prestazioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'unità operativa di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito. L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.

**ART. 4 PREAVVISO** In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R.====

Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne



costituisce il presupposto.

**ART. 5 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** Il professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dal D.Lgs 196/03 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata.

**ART.6 CONTROVERSIE** Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.==

**ART. 7 IMPOSTA DI REGISTRO** Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/1986 n. 131.

**ART. 8 NORMA FINALE** Le parti convengono che per quanto non espressa - mente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile. Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_ che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato al professionista.

Carbonia, lì

Il Professionista  
Dr. PIAZZA Carla

Azienda USL 7 Carbonia  
Dr. Maurizio CALAMIDA